



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga
nel procedimento iscritto al n.R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22
settembre 2021, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza cautelare proposta da con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data
18 agosto 2021, contestualmente al ricorso *ex art.* 414 c.p.c.;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data 18 agosto 2021, contestualmente al ricorso
ex art. 414 c.p.c., esponeva:

- di essere titolare di Laurea Magistrale LM 70 in Scienze e Tecnologie Alimentari, conseguita presso la Facoltà di Agraria di Catania e di essere in possesso dei 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, già inserita nelle Graduatorie di Circolo e di istituto per il periodo 2017-2020 nelle classi di concorso “Scienze degli Alimenti” (A031), “Scienze e Tecnologie Chimiche” (A034) e “Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado” (A060);
- in data 30 luglio 2020, con domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE .I. 1399359, aveva presentato sulla piattaforma on line del MIUR istanza per essere inserita nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
- in particolare, aveva chiesto l'inserimento nella prima fascia delle GPS per la scuola secondaria di 1° e 2° grado nelle classi di concorso “Scienze degli Alimenti” (A031), “Scienze e Tecnologie Chimiche” (A034) e “Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado” (A060) ed a tal fine, aveva indicato come titolo di accesso il provvedimento giurisdizionale cautelare emesso dal C.d.S. in data 25 settembre 2018 nel procedimento n. 4602/2018;

- inoltre, aveva chiesto l'inserimento nella seconda fascia delle GPS per la scuola secondaria di 1° e 2° grado nelle classi di concorso "Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie" (A051) e "Scienze, Tecnologie e Tecniche di Produzioni Animali" (A052) ed a tal fine aveva indicato come titolo di accesso il diploma di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70);
- in data 2 ottobre 2020 aveva stipulato contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico dell'I.C. "R. Livatino" di Roccalumera (Messina), in qualità di docente di scuola secondaria di 1° grado per la classe di concorso "Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado" (A060), con decorrenza dal 2 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
- in data 12 novembre 2020 il suddetto dirigente scolastico, a seguito di verifica dei documenti relativi alla graduatoria di II fascia d'Istituto, aveva emesso decreto n. 8231 con cui aveva certificato che i dati contenuti nella domanda erano verificati ed aveva convalidato la domanda;
- al termine del contratto di lavoro (30 giugno 2021) il medesimo dirigente scolastico aveva emesso decreto n. 7758, consistente in una proposta di esclusione dalle graduatorie di I fascia delle GPS, classi di concorso A031, A034 e A060, in sostituzione del decreto prot. n. 8231 del 12 novembre 2020, "RITENUTO che l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4602/2018 non costituisce idoneo Titolo di accesso per le graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze Sc. Secondaria I grado- I fascia".
- in data 5 luglio 2021 la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina aveva emesso decreto n. 17358 di Esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034 ed A060, disponendo di non riconoscere ai fini giuridici il servizio prestato dalla docente nelle predette classi di concorso;
- al ricevimento dei suddetti decreti, aveva inviato all'I.C. "Livatino" ed alla Dirigente della AT di Messina proprie dichiarazioni e considerazioni, insistendo sulla validità ed efficacia come titolo di accesso alla prima fascia delle GPS dell'ordinanza cautelare emessa dal C.d.S. il 25.09.2018, come già indicata nella domanda di inserimento del 30 luglio 2020.
- in data 6 luglio 2021 l'I.C. "R. Livatino" di Roccalumera (Messina), con decreto n. 214 di Verifica dei documenti di seconda fascia Fascia GPS 2020/2021 aveva convalidato la domanda di inserimento in seconda fascia G.P.S. e correlativa seconda fascia G.I. per le classi di concorso A051 e A052, inoltrata il 30 luglio 2020;
- in data 19 luglio 2021, vistasi esclusa dalle GPS per le classi di concorso A031, A034 ed A060, aveva chiesto all'AT di Messina l'inserimento nella seconda fascia delle medesime

classi;

- con decreto n. 19006 del 26 luglio 2021 emesso dalla Dirigente dell'AT di Messina era stata rigettata la richiesta in considerazione del fatto che "il provvedimento giurisdizionale N. 04602/2018 REG.PROV.CAU del Consiglio di Stato reso nel giudizio N. 05690/2018 REG.RIC., che ab origine non avrebbe consentito l'inserimento in I fascia, trattandosi di provvedimento relativo all'ammissione con riserva al concorso straordinario docenti, che ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell'art.55, comma 10, c.p.a., all'esito del proposto incidente di costituzionalità".

Rilevava che l'O.M. n. 60/2020 aveva precluso ad ella ricorrente, in possesso congiunto di Diploma di Laurea e 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche, la possibilità di essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022.

Evidenziava che, in realtà, i 24 Cfu rappresentavano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D. Lgs 59/2017.

In ordine al *periculum in mora*, rilevava che la concessione della misura cautelare, attese le prossime chiamate dalle G.P.S., avrebbe evitato il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo ad ella ricorrente che, per l'a.s. 2021/2022, avrebbe potuto non ottenere alcuna supplenza a causa del suo mancato inserimento nella prima fascia delle GPS per la Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 e del mancato inserimento nella seconda fascia delle GPS per la Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034, A060.

Evidenziava che il danno, inoltre, era ulteriormente aggravato ed attuale tenuto conto della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente -, convertito in legge n. 106/2021, relativo ai posti di ruolo destinati all'a.s. 2020/2021, del DM n. 242 del 30.7.2021 - Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9 del D.L. n. 73/2021 - e della Circolare Ministeriale n. 25089 del 6.08.2021 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. -, in virtù dei quali i docenti inseriti in prima e seconda fascia GPS potevano inoltrare entro il 21 agosto 2021 la domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/22, dalla quale sarebbero state effettuate le assunzioni da prima fascia GPS (ed eventuali elenchi aggiuntivi) e

l'attribuzione delle supplenze (da GaE, prima fascia GPS, elenchi aggiuntivi, seconda fascia GPS) sia per posto di sostegno che posto comune.

Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che ella era in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e che, conseguentemente, venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 per la Provincia di Messina. In subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. In subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che era in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e/o dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto valide per il periodo 2017/2020 per le specifiche classi di concorso e che, conseguentemente, venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, classi di concorso A031, A034 e A060 per la Provincia di Messina.

Nel merito, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che ella era in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e che, conseguentemente, venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 per la Provincia di Messina e che, in ogni caso, venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. In subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che ella era in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e/o dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto valide per il periodo 2017/2020 per le specifiche classi di concorso e che, conseguentemente, venisse ordinato alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento di ella ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, classi di concorso A031, A034 e A060 per la Provincia di Messina; chiedeva che venisse

accertato e dichiarato il riconoscimento del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato dal 6 novembre 2020 al 30 giugno 2021 per l'a.s. 2020/2021, con il profilo di Docente. In subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al risarcimento danni per l'esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina (GPS a.s. 2020-2022), classi di concorso A031, A034 ed A060, e per il mancato riconoscimento del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato nell'a.s. 2020/2021, con il profilo di Docente. Instava per le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina, dell'I.C. “Giudice R. Livatino” non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato nonché dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c..

Nel merito, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale anche in composizione collegiale, condiviso da questo decidente (Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 3 dicembre 2019, n. 25277/2019 nel procedimento iscritto al n. 5051/2019 R.G.; Trib. Messina ordinanze del 14 ottobre 2019 nei procedimenti iscritti al n. 4017/2019 R.G. e al n. 4276/2019 R.G.; Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 30 gennaio 2021, n. 2074/2021 nel procedimento iscritto al n. 3569/2020 R.G.; V. anche Trib. Roma n. 2823/2019, Trib. Cassino 22 maggio 2019, Trib. Siena n. 2493/2019).

È utile ricordare che l'art. 2 del D.M. 374/2017 - di Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007, cit. “... hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II ... gli aspiranti ... non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 1051/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'

istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e

dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo...".

Orbene, è stato evidenziato che la legge n. 107/2015 - di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]"*.

Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso; con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi.

Il D.lgs. n. 59/2017, emanato in attuazione della delega, prevede come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato,

bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, infatti, *“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ...,oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*. L'art. 17, comma 7, inoltre, ha previsto una procedura riservata per i docenti *“...che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti ...”*.

Si aggiunga che ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria

preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario.

E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti.

Tuttavia, appare ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Orbene, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Come evidenziato, inoltre, da questo Tribunale con argomentazioni condivise da questo decidente, *"tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neostituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti"* (Trib. Messina, sez. lav., ord. 22 dicembre 2020, nel procedimento n. 3562/2020).

In particolare, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 60/2020 *"6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi*

di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

L'art. 11 dell'O.M. prevede che “1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. 2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. 3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS. 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo”.

Nel caso di specie, emerge dagli atti che la ricorrente, in data 30 luglio 2020, ha presentato l'istanza online per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

La ricorrente, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU – titoli provati dalla documentazione in atti - avrebbe avuto diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso indicata in domanda.

Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale.

Le spese giudiziali saranno regolamentate all'esito del giudizio di merito già instaurato.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- riconosce il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso indicata in domanda;
- spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Messina, 18 ottobre 2021

Il Giudice del Lavoro

Rosa Bonanzinga